



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 50

Riunione del giorno 12 febbraio 2020

**39.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Filippo LUCHETTI – atleta** - in persona dei genitori esercenti la patria potestà
- **Francesco MELANI - atleta**
- **Tommaso GUALTIEROTTI - atleta**

Il collegio giudicante è composto da:

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Massimo Argirò Componente estensore

nel procedimento disciplinare a carico di:

“Tommaso Gualtierotti, Filippo Luchetti e Francesco Melani: stante la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20, nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserati con il sodalizio Avis Volley Pistoia A.S.D. per la stagione sportiva 2019/20, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza di sottoporsi alla visita medica fissata per la data del 29.07.2019 al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2019/20 nonché per non aver



aderito alla convocazione per la ripresa dell'attività agonistica in favore del sodalizio di appartenenza stabilita per il giorno 02.09.2019, come da atto della conclusione delle indagini del 19 novembre 2019 ritualmente notificato”.

MOTIVI

Il procedimento trae origine dalla notizia di illecito inviata alla Procura Federale dal Presidente del sodalizio Avis Volley Pistoia Asd, Sig.ra Claudia Galigani, la quale denunciava la condotta antiregolamentare tenuta dagli atleti Filippo Luchetti, Tommaso Gualtierotti e Francesco Melani, i quali, pur in presenza di regolare e formale comunicazione scritta inviata regolarmente a mezzo raccomandata, oltre a non presentarsi alla ripresa degli allenamenti fissata per il giorno 2 settembre 2019 e alla visita medica regolarmente prenotata dal Sodalizio, omettevano di consegnare il certificato medico richiesto e prescritto, in tal modo impedendo al Sodalizio il rinnovo e il conseguente tesseramento.

All'uopo il sodalizio esponente, unitamente alla richiesta di deferimento di cui sopra, inoltrava copia delle raccomandate di convocazione con attestazione di avvenuta ricezione da parte degli incolpati.

A seguito di comunicazione di conclusioni delle indagini tutti gli atleti facevano pervenire memorie difensive argomentando una serie di motivazioni ritenute dalla Procura irrilevanti ai fini della esclusione dell'illecito contestato.

La Procura Federale, ritenuto sussistente l'illecito ed in assenza di circostanze scriminanti, formalizzava il deferimento degli atleti Tommaso Gualtierotti, Filippo Luchetti e Francesco Melani

All'udienza del giorno 12 febbraio 2020 fissata per la discussione, era presente il procuratore federale, il quale illustrava il deferimento chiedendo applicarsi la sanzione della sospensione, nessuno compariva per gli incolpati.

Esaminata la documentazione acquisita;

udita la relazione della Procura e le richieste della stessa;

preso atto delle deduzioni difensive degli incolpati, pervenute alla Procura a seguito di comunicazione di conclusioni indagini, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.



Difatti dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, questo Tribunale ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata, confermata dai genitori degli odierni incolpati, all'interno delle rispettive memorie difensive sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

E' parimenti incontrovertibile che tale condotta integri la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione, e che pertanto legittimi l'applicazione di un'equa sanzione.

Nessuna delle circostanze invocate dagli atleti nelle proprie memorie difensive può infatti assurgere a scriminante:

lo status di atleta tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

Ne consegue che la volontà dei tre atleti di non rispondere più alla convocazione per la ripresa degli allenamenti, di non presentarsi alla visita medica programmata dalla Società cui erano vincolati, né di far pervenire idonea documentazione medica, pur non volendo continuare a svolgere l'attività agonistica organizzata dalla FIPAV, non può assolutamente assurgere a scriminante dell'illecito contestato,

PQM

il Tribunale delibera di comminare agli atleti Tommaso Gualtierotti, Filippo Luchetti e Francesco Melani la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione ciascuno da ogni attività federale.

Roma, 12 febbraio 2020.

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 febbraio 2020